c/o Italia Nostra onlus

via Colombo - 81100 Caserta

www.macricoverde.altervista.org

macricoverde@gmail.com

Atto costitutivo e statuto del Comitato "MA.C.RI.CO. Verde".

Il giorno 26 ottobre dell'anno duemilaquattro, in Caserta alla via Fulvio Renella n° 60, presso la sede dell'Associazione "Italia Nostra", sono presenti, quali Rappresentanti delle Associazioni o in proprio, i signori, di cui in epigrafe le generalità, tra i quali si conviene quanto segue.

Articolo 1. Denominazione, sede e slogan
E' costituito il Comitato "MA.C.RI.CO. VERDE".
Il comitato ha sede in Caserta, via Fulvio Renella n° 60.
Lo slogan è: "50 Euro per restare al VERDE".
Il Comitato non ha scopo di lucro, è aconfessionale e apartitico.

Articolo 2. Scopi e Finalità.
Il Comitato ha per scopo la raccolta di fondi destinati all'acquisto della cosiddetta area MACRICO o parte di essa, qualora ciò fosse reso realizzabile dalla vigente proprietà.
La finalità dell'acquisizione dell'area è vincolare la stessa alla destinazione urbanistica F2 (Verde Pubblico), come previsto nel Piano Regolatore Generale del Comune di Caserta, da destinare ad Orto Botanico della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. della Seconda Università di Napoli e verde pubblico. Qualora l'obiettivo primario non fosse raggiungibile, il Comitato si prefigge, nell'ordine: i) l'acquisizione di aree, nel comune di Caserta, e in mancanza, in zone limitrofe, da destinare ad Orto Botanico e verde pubblico; ii) la realizzazione di impianti sportivi; iii) l'organizzazione di iniziative culturali, sociali e di accoglienza, aperte ai cittadini, alla collettività ed ai migranti. Tra le attività culturali, un particolare rilievo sarebbe riservato ad iniziative, da intraprendere con Enti pubblici, volte allo studio, al recupero ed alla valorizzazione della biodiversità. Il Comitato curerà direttamente o tramite apposite convenzioni con organismi privati o Enti pubblici, la gestione e la conservazione del MA.C.RI.CO. o delle altre aree o impianti, eventualmente acquisite. In ogni caso si garantirà la fruizione del bene, opportunamente regolamentato, da parte della collettività.

Articolo 3. Attività
Il Comitato, per il raggiungimento dei suoi fini, si prefigge di proporre iniziative agli enti pubblici, scuole, università, amministrazioni di parchi e riserve naturali e ad associazioni aventi fini analoghi e di collaborare con essi per il raggiungimento degli scopi. Il Comitato può organizzare convegni, conferenze, incontri, manifestazioni, spettacoli, concerti, assemblee, raccolte di firme per sensibilizzare la cittadinanza sui temi menzionati. Il Comitato può locare, acquistare immobili nonché compiere operazioni finanziarie e commerciali per il raggiungimento degli scopi prefissati.

Articolo 4. Soci
Possono diventare soci del Comitato tutti coloro, persone fisiche o Associazioni, che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. I soci si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
Si diventa socio attraverso la presentazione di istanza scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio esprimerà il parere entro 30 giorni dalla ricezione. Atteso il parere favorevole o la mancata risposta nei termini sopra citati, il socio candidato regolarizzerà la propria posizione

mediante il versamento della quota associativa che verrà annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. I soci saranno iscritti su appositi distinti registri, e a loro volta divisi per persone fisiche, enti o istituzioni. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi del Comitato. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. Il voto è singolo. I soci Associazioni esprimono, in percentuale al numero degli iscritti, tanti diritti di voto, come dalla seguente tabella:
da 1 a 10: 1 (un) diritto di voto;
da 11 a 100: 2 (due) diritti di voto;
da 101 a 250: 3 (tre) diritti di voto;
da 251 a 1000: 5 (cinque) diritti di voto;
oltre 1000: 7 (sette) diritti di voto;

La designazione degli aventi diritto al voto scaturisce dalla presenza fisica degli stessi ai lavori assembleari. E' ammesso il voto per delega scritta. Trascorsi sei mesi dalla scadenza dell'anno sociale, i soci non in regola con il pagamento della quota, decadono dalla qualifica di socio, con annessa perdita dei diritti elettorali. La re-iscrizione ripristina lo status di socio. La quota o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti mortis causa e non è soggetta a rivalutazione.

Articolo 5. Fondo patrimoniale
Il patrimonio del Comitato è costituito: dalle quote associative; da eventuali contributi pubblici e privati, pervenuti al Comitato a qualsiasi titolo; dal ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dal Comitato; da donazioni e da eventuali redditi derivanti, dai beni acquistati con essi e registrati in inventario nonché da attività marginali di carattere commerciale e produttivo o da ogni altro tipo di entrate.
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in una apposita voce del bilancio del Comitato e la loro utilizzazione deve comunque essere in armonia con le finalità statutarie.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il comitato gestirà i proventi delle quote sociali per la gestione ordinaria, attraverso un conto corrente a ciò destinato. Il Comitato potrà gestire i proventi da donazioni, contributi, lasciti o altro, finalizzati all'acquisizione dell'area MACRICO attraverso un apposito c/c, distinto dal precedente, e opportunamente da rendere pubblico secondo le norme vigenti.

Articolo 6. Anno sociale e finanziario
L'anno finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo che dovranno essere approvati dall'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile.
I bilanci devono essere depositati presso la sede del Comitato entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

Articolo 7. Organi di rappresentanza.
Sono organi del Comitato: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei revisori.

Articolo 8. Assemblea
L'Assemblea dei Soci è sovrana; essa è costituita dai Soci in regola con il pagamento della quota associativa.
L'Assemblea dei Soci elegge il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori, approva il bilancio consuntivo e preventivo, delibera le iniziative da intraprendere, approva le modifiche del presente statuto.

Essa è convocata nella sede del Comitato, ovvero in altro luogo purché in territorio italiano, dal Presidente del Comitato, con lettera o e-mail spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza all'indirizzo indicato dal socio e trascritto nel libro dei soci.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione la validità della costituzione e delle deliberazioni prescinde dal numero dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità della costituzione e delle deliberazioni prescinde dal numero dei presenti. In mancanza delle formalità di convocazione, l'Assemblea si intende regolarmente costituita con la presenza della metà più uno del numero dei soci del Comitato.
L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi della chiusura dell'esercizio sociale.
L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, lo ritenga opportuno, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge. E' altresì convocata su richiesta di tanti soci che rappresentano almeno il 30%.
L'Assemblea si esprime per voto palese ad esclusione dell'elezione degli organi di rappresentanza, che si svolgono a scrutinio segreto. Hanno diritto al voto i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Articolo 9. Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto di dieci membri, eletti tra i soci dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Segretario, il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo esegue e realizza le iniziative deliberate dall'Assemblea, coordina ed indirizza l'attività del Comitato anche mediante l'affidamento degli incarichi funzionali alla stessa, predispone il bilancio preventivo e consuntivo dal quale devono risultare i beni, i contributi, i lasciti. La durata delle cariche è triennale e le stesse non sono retribuite, compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate, qualora autorizzate dal Consiglio Direttivo e coperte dal fondo patrimoniale del Comitato.
Al consigliere uscente succede automaticamente il primo non eletto. Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti almeno 5 consiglieri.

Articolo 10 Presidente, Segretario, Tesoriere
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, assolve al ruolo di mantenere le comunicazione con gli Enti, le Istituzioni, le Associazioni, la stampa e i terzi, firma gli atti contabili, congiuntamente con il Tesoriere.
Il Presidente è il legale rappresentante del Comitato.
Il Segretario si occupa della verbalizzazione delle Assemblee, del disbrigo della corrispondenza, della tenuta del registro dei soci e delle comunicazioni agli stessi.
Il Tesoriere è tenuto alla conservazione e all'aggiornamento dei libri contabili, alla riscossione delle quote associative, all'aggiornamento dell'inventario, alla firma degli atti contabili, congiuntamente con il Presidente.
La durata delle cariche è triennale e le stesse non sono retribuite, compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate.

Articolo 11. Il Collegio dei Revisori
Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. La durata delle cariche è triennale e le stesse non sono retribuite qualora autorizzate dal Consiglio Direttivo e coperte dal fondo patrimoniale del Comitato.

Al membro dimissionario o uscente succede automaticamente il primo non eletto.

Articolo 12. Durata e scioglimento
Il Comitato ha durata limitata al raggiungimento dello scopo istituzionale o di quelli accessori. Esso si scioglie su proposta del Consiglio Direttivo e per delibera dell'Assemblea Straordinaria, o per inattività manifesta per oltre due anni. Il Comitato potrà deliberare di trasformarsi in Fondazione, destinando a ciò il fondo patrimoniale. In caso di scioglimento, l'Assemblea Straordinaria nominerà uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23/12/96 n. 66.

Articolo 13. Disposizioni generali
Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.